



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE ABILITANTI

I DIRETTORI GENERALI

VISTO il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che, all'articolo 181, comma 1, stabilisce che "L'Unione e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica dell'Unione", all'articolo 185 stabilisce che "Nell'attuazione del programma quadro pluriennale l'Unione può prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi" nonché, per i partenariati istituzionalizzati, all'articolo 187 prevede che "L'Unione può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione";

VISTO il Regolamento (UE) 28 aprile 2021 n. 695 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Horizon Europe e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;

VISTI, in particolare, l'articolo 6, comma 8, del Regolamento (UE) 28 aprile 2021 n. 695 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce che "Le attività del programma sono realizzate in primo luogo attraverso inviti a presentare proposte aperti e competitivi, anche nel quadro di missioni e di partenariati europei", e l'articolo 10 dello stesso Regolamento, che individua le forme di partecipazione dell'Unione europea ai partenariati europei e le caratteristiche che questi devono avere, tra cui i partenariati europei istituzionalizzati di cui al paragrafo 1, lettera c), di tale articolo;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2085 del Consiglio del 19 novembre 2021, che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa, che abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE) n. 642/2014;

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1732 del Consiglio del 17 giugno 2024, recante modifica del Regolamento 2021/1173 del Consiglio del 13 luglio 2021, a sua volta recante revisione del Regolamento 2018/1488 del Consiglio del 28 settembre 2018, che istituisce il partenariato europeo The European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU);

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO, in particolare, l'Investimento 2.2 "Partenariati per la ricerca e l'innovazione – Orizzonte Europa", previsto nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e ricerca", Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" del predetto Piano che vede il coinvolgimento del Ministero delle imprese e del made in Italy;

VISTO l'articolo 11-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, che dispone che, tenuto conto delle modifiche al PNRR approvate dal Consiglio dell'Unione



europea in data 14 maggio 2024, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026, è destinata al finanziamento dell'investimento “Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa” della missione 4, componente 2, del PNRR, e che sono parimenti destinate alle medesime finalità risorse fino a 44 milioni di euro per l'anno 2024, che possono essere disaccantonate previa dimostrazione della sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 8, comma 1, di tale decreto-legge, assunte con riferimento all'investimento “Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa”;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, con cui è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTO l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 59 del 2021, che stabilisce che agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 59 del 2021, che prevede che le amministrazioni attuino gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;

VISTO il decreto-Legge 24 febbraio 2023 n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito, con modificazioni, in legge 21 aprile 2023 n. 41;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del più volte citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali nonché i sistemi di monitoraggio per ciascun intervento o programma del Piano nazionale per gli investimenti complementari, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari;

VISTO l'allegato al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 e, in particolare, la scheda relativa ai “Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa”;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 17 giugno 2014 n. 651 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e, in particolare, l'articolo 7 che prevede che gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia



ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione, e gli articoli 25 bis, relativo agli aiuti a favore di progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità, e 25 quater, concernente aiuti contenuti in progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, e, in particolare, l’articolo 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile” ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell’articolo 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 16 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2023, di attivazione degli interventi di attuazione dell’investimento “Partenariati per la ricerca e l’innovazione - Orizzonte Europa”, a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo individuati nei bandi emanati dai partenariati europei coinvolti;

VISTO, in particolare, l’articolo 13, comma 5, del predetto decreto 16 dicembre 2022 che prevede che i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti dal Ministero delle imprese e del made in Italy con provvedimento direttoriale congiunto del Direttore generale per le tecnologie abilitanti (già Direttore generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica) e del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese;

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 giugno 2023, che modifica il citato decreto ministeriale 16 dicembre 2022, e che autorizza le Direzioni generali coinvolte a trasferire eventuali risorse, rimaste inutilizzate in bandi che hanno ricevuto domande di finanziamento inferiori alle risorse allocate, su altri bandi della medesima Missione, con proprio decreto direttoriale a firma congiunta;

VISTO il decreto 12 agosto 2025 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e del Direttore generale per le nuove tecnologie abilitanti che al comma 1 dell’articolo 1-bis ha provveduto alla riallocazione delle risorse destinate al finanziamento nazionale dei “Partenariati per la ricerca e l’innovazione - Orizzonte Europa” a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo individuati nei bandi emanati dai partenariati europei coinvolti, in attuazione dell’articolo 14, commi 5 e 6, del decreto 16 dicembre 2022, come modificato dal decreto 13 giugno 2023;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;



VISTO l'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTA la circolare 22 aprile 2022, n. 154211, del Direttore generale per gli incentivi alle imprese contenente indicazioni operative, ai fini del rispetto del principio DNSH, in ordine ai criteri di valutazione e selezione delle proposte progettuali relative allo strumento agevolativo degli Accordi per l'innovazione finanziati dal Fondo per la crescita sostenibile nell'ambito del Fondo complementare al PNRR, che si ritiene applicabile agli interventi di cui al decreto 16 dicembre 2022 citato;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 gennaio 2022, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata in data 30 dicembre 2021 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di operatori economici nel seguito denominato il Soggetto gestore, costituitosi con atto del 20 e 21 dicembre 2021 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 24 dicembre 2021 al n. 16723 serie 1T), per l'affidamento del "servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione";

TENUTO CONTO che il termine finale della predetta Convenzione stipulata in data 30 dicembre 2021 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a. è stato prorogato al 31 dicembre 2030 con atto integrativo in data 8 gennaio 2026, prot. n. 3;

VISTA la circolare 14 maggio 2018, n. 1447, del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, pubblicata nel sito istituzionale, recante, per gli interventi agevolativi in favore di ricerca e sviluppo a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, la disciplina dei progetti per i quali intervengano variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione di titolarità del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti proponenti;

VISTO il D.P.R. 10 marzo 2025 n. 66, che adotta il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", e successive modifiche e integrazioni;



VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;

VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTA la circolare direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 267782 del 12 luglio 2023, recante “Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Indicazioni operative sul Codice unico di progetto (CUP)”;

VISTA la legge 11 novembre 2011, n. 180, e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e in particolare l’articolo 26 relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, e l’articolo 27 relativo agli obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari;

VISTA la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”, che all’articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell’amministrazione concedente, all’onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all’erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al comma 3 che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” e che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l’accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;

VISTO l’articolo 52, comma 1, della legge n. 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti



aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

VISTO, altresì, il regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della predetta legge n. 234/2012 il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 28 luglio 2017, di attuazione del predetto regolamento;

VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il “Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160”;

VISTO l'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, il quale prevede che, “le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale”;

VISTO il successivo comma 102, del predetto articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il quale dispone che, “dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy 30 gennaio 2025, n. 18, concernente “Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofici ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;

VISTO il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofici”, e, in particolare, l'articolo 1, il quale:

- al comma 1, differisce il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per le imprese di piccola e media dimensione rispettivamente al 31 dicembre 2025 e al 1° ottobre 2025;

- al comma 2, per le medesime imprese di piccola e media dimensione, individua la decorrenza per l'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 a partire dalla data in cui sorge l'obbligo assicurativo;

- al comma 3, conferma per le grandi imprese il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e stabilisce il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 102, della medesima legge n. 213/2023 a far data dal novantesimo giorno dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2022, recante la disciplina dei criteri per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma telematica “www.incentivi.gov.it”, ai sensi del combinato disposto dell'articolo



18-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e dell'articolo 39-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76;

VISTO, in particolare, l'articolo 4 del predetto decreto 30 settembre 2021, che prevede, al comma 3, le modalità di generazione e pubblicazione delle informazioni sulla predetta piattaforma "Incentivi.gov.it" in relazione agli interventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, e, al comma 6, la definizione, con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, delle disposizioni specifiche e tecniche per l'implementazione e l'organizzazione dei contenuti della piattaforma secondo i criteri previsti dal medesimo articolo;

VISTO il Decreto-Legge 11 novembre 2022 n. 173 che reca "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 281 - Serie generale - del 1° dicembre 2023;

VISTO il Decreto Ministeriale 10 gennaio 2024 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo che ha sostituito il citato decreto ministeriale 19 novembre 2021, alla luce delle modifiche organizzative contenute nel richiamato D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 174;

VISTA la nomina del dott. Giuseppe BRONZINO a Direttore Generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese – avvenuta con D.P.C.M. del 29 dicembre 2023 e registrata alla Corte dei Conti il 30 gennaio 2024 al n. 200;

VISTA la nomina della dott.ssa Donatella PROTO a Direttore Generale della Direzione Generale per le nuove tecnologie abilitanti del Ministero delle imprese e del made in Italy – Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie – avvenuta con D.P.C.M. del 20 ottobre 2025, registrata alla Corte dei Conti il 14 novembre 2025 a n. 1277;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199 di approvazione del bilancio di previsione della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028;

VISTO il decreto 30 dicembre 2025 del Ministero dell'economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028;

VISTO il decreto 15 gennaio 2026 con il quale il Ministro delle imprese e del made in Italy ha proceduto all'assegnazione ai titolari dei Dipartimenti delle disponibilità dei capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026;

VISTO il decreto 21 gennaio 2026 con il quale il Capo Dipartimento per le politiche per le imprese ha proceduto all'assegnazione delle disponibilità dei capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 ai titolari delle Direzioni generali e dell'Unità di missione per l'attuazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, del Dipartimento per le politiche per le imprese;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";



CONSIDERATO che l'impresa comune europea denominata "The European High Performance Computing Joint Undertaking" (EuroHPC JU) ha pubblicato la call "HORIZON-JU-EUROHPC-2026-COE-LH-01" per progetti di ricerca nell'ambito del calcolo ad alte prestazioni (HPC) attraverso l'iniziativa dei Centri di eccellenza e dei "Lighthouse Code";

RITENUTO di procedere all'attivazione delle risorse del decreto 16 dicembre 2022 e ss.mm.ii. al fine di contribuire al finanziamento dei progetti nazionali su tale intervento;

CONSIDERATO che residuano disponibilità di risorse a valere sulla dotazione finanziaria prevista dal decreto 16 dicembre 2022, destinabili a tale intervento;

CONSIDERATO che i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono unicamente quelli selezionati dal partenariato EuroHPC JU nell'ambito della call "HORIZON-JU-EUROHPC-2026-COE-LH-01" e che, a livello nazionale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto 16 dicembre 2022;

DECRETANO

Art. 1. (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) "*Circolare Direttoriale*": Circolare 22 aprile 2022, n. 154211 del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese contenente indicazioni operative, ai fini del rispetto del principio DNSH, in ordine ai criteri di valutazione e selezione delle proposte progettuali relative allo strumento agevolativo degli Accordi per l'innovazione finanziati nell'ambito del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
 - b) "*Codice degli incentivi*": decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il "Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160";
 - c) "*Codice Unico di Progetto (CUP)*": codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
 - d) "*Contratto di rete*": contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
 - e) "*Decreto Ministeriale*": decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 16 dicembre 2022, come modificato dal decreto 13 giugno 2023, richiamati in premessa, di attivazione degli interventi di attuazione dell'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa", a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo individuati nei bandi emanati dai partenariati europei;
 - f) "*The European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU)*": partenariato europeo, istituito con Regolamento (UE) n. 2018/1488 del Consiglio del 28 settembre 2018, rivisto con Regolamento (UE) n. 2021/1173 del Consiglio del 13 luglio 2021 e, successivamente, modificato con Regolamento (UE) n. 2024/1732 del Consiglio del 17 giugno 2024, al fine di rendere l'Europa un leader mondiale nel supercalcolo, rafforzando l'eccellenza scientifica e la forza industriale dell'Europa, sostenendo la trasformazione digitale della sua economia, e garantendo al contempo la sua sovranità tecnologica;
 - g) "*Full Project Proposal*": proposta definitiva e completa che descrive nel dettaglio il progetto che il



partecipante intende realizzare in termini di scopo, impatto, tempistica, budget e risultati attesi;

- h) “*Ministero*”: Ministero delle imprese e del made in Italy;
- i) “*Operazione di delocalizzazione*”: il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'incentivo o di altro soggetto che venga in controllo dello stabilimento;
- j) “*Organismo di ricerca*”: entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
- k) “*Principio DNSH*”: principio “non arrecare un danno significativo”, definito all'articolo 17 Regolamento UE n. 2020/852;
- l) “*Regolamento GBER*”: Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, come successivamente modificato ed integrato, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- m) “*Rendicontazione delle spese*”: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
- n) “*Ricerca industriale*”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- o) “*Soggetto beneficiario*”: soggetto richiedente che ha presentato la domanda di partecipazione al bando transnazionale congiunto 2026 del partenariato di cui alla lettera f) e che, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, è stato ammesso all'erogazione delle agevolazioni;
- p) “*Soggetto gestore*”: RTI al quale è stato affidato, con convenzione stipulata in data 30 dicembre 2021 tra il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) - Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese e la Banca del Mezzogiorno-Medio Credito CentraleSpa, in qualità di capofila dell'RTI, il servizio di assistenza e supporto per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione e ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni a



progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica attivati nell'ambito del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e al Decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del made in Italy) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 113 del 16 maggio 2013;

- q) *“Sviluppo sperimentale”*: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o edge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;

Art. 1-bis (Risorse disponibili)

1. Le risorse destinate al cofinanziamento nazionale dei progetti selezionati nell'ambito del bando “HORIZON-JU-EUROHPC-2026-COE-LH-01” ammontano a € 5.700.000,00, a valere sulle economie delle risorse di cui al *Decreto Ministeriale*.
2. Come previsto dall'art. 5, comma 5 del DM 16 dicembre 2022, come modificato dal DM 13 giugno 2023, le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite rispettivamente dall'articolo 25, articolo 25-bis, articolo 25-quater e articolo 4 del Regolamento GBER ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%.

Art. 2. (Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazioni)

1. La scadenza per la presentazione delle domande di agevolazione delle proposte progettuali al partenariato *EuroHPC JU*, nell'ambito del bando “HORIZON-JU-EUROHPC-2026-COE-LH-01”, mediante il portale “EU Funding & Tenders - Portal Submission System”, è stata fissata alle ore 17:00 del 20 gennaio 2026.
2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie nazionali, i proponenti italiani, che siano stati ammessi a livello europeo nell'ambito della call “HORIZON-JU-EUROHPC-2026-COE-LH-01”, devono presentare, entro e non oltre le ore **17:00 del 7 ottobre 2026**, in via esclusivamente telematica tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata dgiai.div06@pec.mimit.gov.it, la domanda di agevolazione finanziaria (Allegato 1), unitamente alla documentazione elencata all'allegato n. 2, il tutto firmato digitalmente, i cui schemi saranno



pubblicati alla pagina (<https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/calcolo-ad-alte-prestazioni-euro-hpc>), pena l'irricevibilità.

3. Il soggetto che presenta domanda assolve l'obbligo relativo all'imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro. L'annullamento della marca da bollo, in ottemperanza al disposto dell'articolo 12 del D.P.R. n. 642/72, deve essere effettuato riportando il numero identificativo della marca da bollo nell'apposita sezione della domanda di agevolazioni finanziarie (Allegato 1). Tale marca da bollo deve essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto richiedente per eventuali successivi controlli. È possibile assolvere l'imposta di bollo anche in via telematica sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
4. Possono accedere alla fase istruttoria nazionale solo i progetti di ricerca e sviluppo presentati secondo le modalità di cui al precedente comma 2 e che abbiano superato la selezione a livello transnazionale, effettuata sulla base della graduatoria scientifica e dei fondi disponibili.
5. A seguito della presentazione della domanda di agevolazione, il *Ministero* genera il *CUP* e lo comunica ai soggetti beneficiari, ivi compresi i soggetti aventi natura di ente pubblico, quelli aventi natura giuridica privata ma che svolgono per norma attività istituzionali a valenza pubblica, e quelli con natura riconducibile alla figura di un "organismo di diritto pubblico", previa delega conferita dagli stessi nella dichiarazione allegata alla domanda rilasciata secondo il modello applicabile di cui agli allegati 5a e 5b.
6. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese beneficiarie, di tutte le dimensioni, devono essere in regola con gli obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025, recante "Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali".

Art. 3. (Istruttoria dei progetti selezionati)

1. L'attività istruttoria delle domande di agevolazioni e della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto è svolta dal *Ministero*, anche tramite il *Soggetto gestore*. Qualora nel corso dello svolgimento di tale attività risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il *Ministero* può, una sola volta durante lo svolgimento di ciascuna delle fasi di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a dieci giorni per la fase a) e venti giorni per la fase b). Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i predetti termini, la domanda di agevolazioni viene valutata sulla base degli elementi disponibili.
2. L'attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:
 - a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;
 - b) valutazione istruttoria della domanda sulla base degli elementi di cui al successivo comma 4.
3. Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma 2, lettera a), da completare nel termine di venti giorni dalla selezione transnazionale positiva, effettuata sulla base della graduatoria scientifica e dei fondi disponibili, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 1, il *Ministero*, tramite il *Soggetto gestore*, verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, riscontra la completezza di tutti i documenti di cui all'articolo 2, procede a verificare i requisiti soggettivi di



ammissibilità, il rispetto dei vincoli relativi all'avvio e alla durata del progetto e ai parametri di costo sulla base dei costi e delle spese ammissibili. Per spese e costi ammissibili si intendono quelli rientranti nelle categorie previste dall'articolo 12, comma 1, del *Decreto Ministeriale* come determinati, a seguito dell'applicazione delle percentuali di imputazione, da parte del soggetto proponente in sede di domanda, senza considerare in questa fase la congruità e la pertinenza delle singole voci di costo o di spesa. La positiva conclusione delle attività di cui al comma 2, lettera a), è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di cui alla lettera b), dello stesso comma 2. In caso di conclusione negativa delle suddette attività, il *Ministero* procede a darne comunicazione al soggetto proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

4. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera b), da completare nel termine di settanta giorni dalla selezione transnazionale positiva, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 1, il *Ministero*, tramite il *Soggetto gestore*, provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica del progetto esecutivo e della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 2, e valuta:
 - a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente, anche attraverso i principali indici di bilancio;
 - b) la pertinenza e congruità delle spese previste dal progetto di ricerca e sviluppo, ai fini della determinazione dell'importo complessivo ammissibile ed agevolabile di progetto alla luce della valutazione tecnico-scientifica di cui all'articolo 4, fornendo il quadro complessivo dei costi ammissibili e l'importo delle agevolazioni concedibili ai sensi dell'articolo 12, comma 1 e dell'articolo 4, comma 4, del *Decreto Ministeriale*;
 - c) l'impatto del progetto sul piano economico-finanziario, secondo i criteri e gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3) del presente decreto, assegnando agli stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nella tabella riportata nell'allegato n. 6 e verificando il superamento o meno delle soglie di ammissibilità ivi indicate;
 - d) il rispetto del *principio DNSH*, sulla base delle indicazioni operative individuate dalla *Circolare Direttoriale* e dei criteri specificati all'articolo 11, comma 1, lett. b), c), d), e) del *Decreto Ministeriale*. Questi ultimi sono da intendersi integrati con le eccezioni e le specificazioni, anche in nota, di cui alla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, come modificata dalla Circolare 14 maggio 2024, n. 22 – Scheda 26, e della relativa appendice. A tal fine, le proposte dovranno dimostrare, alternativamente, che i progetti da finanziare:
 - a. siano realizzati senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;
 - b. forniscano un contributo positivo agli obiettivi ambientali.

L'attività istruttoria in oggetto, come da indicazioni operative individuate dalla *Circolare Direttoriale* e dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, come modificata dalla Circolare 14 maggio 2024, n. 22 – Scheda 26, e della relativa appendice, prevede:

- i. l'individuazione dei settori e delle attività relativi ai codici Nace/Ateco esclusi da finanziamento come esplicitati all'articolo 11, comma 2, del *Decreto Ministeriale*;
- ii. la valutazione del rispetto dei sei criteri DNSH per gli obiettivi tassonomici previsti, ove pertinenti, sulla base delle informazioni rese e della documentazione prodotta, in fase di presentazione della domanda, da parte dei soggetti proponenti;



I progetti finanziabili devono essere conformi al *principio DNSH*, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 ed alla pertinente normativa ambientale europea e nazionale. Pertanto, sono escluse le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Possono essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

e) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

5. Completate le attività di valutazione, il *Ministero* recepisce gli esiti istruttori complessivi di ammissibilità del progetto. In caso di esito positivo delle valutazioni istruttorie, il *Ministero* calcola, nel rispetto delle intensità massime di aiuto in equivalente sovvenzione lordo (ESL) applicabili, le agevolazioni spettanti sulla base del costo complessivo ritenuto ammissibile e provvede a dare immediata comunicazione dell'esito positivo delle valutazioni istruttorie al soggetto proponente per i successivi adempimenti, richiedendo la presentazione della documentazione necessaria per l'adozione del decreto di concessione secondo quanto indicato all'articolo 5. In caso di esito negativo, il *Ministero* dà comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni al soggetto proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
6. Nel caso in cui le risorse finanziarie previste dall'articolo 1-bis del presente decreto non consentano l'accoglimento integrale di tutti i progetti selezionati nell'ambito della call "HORIZON-JU-EUROHPC-2026-COE-LH-01", i progetti stessi sono ammessi all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito. La graduatoria è formata dal *Ministero* in ordine decrescente in relazione al punteggio relativo all'elemento di valutazione "solidità economico-finanziaria" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3, secondo le modalità indicate nel medesimo articolo 4, utilizzando i dati così come esposti dai soggetti proponenti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai dati contabili (Allegato 7). In caso di parità di punteggio tra più progetti, prevale il progetto con il minor costo presentato. A conclusione dell'attività istruttoria, qualora nel corso delle verifiche emergano dei dati utili alla formazione della graduatoria difforni rispetto a quelli dichiarati dal soggetto proponente, la graduatoria stessa, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, viene rideterminata sulla base dei dati risultanti dalla predetta attività istruttoria.

Art. 4. (Criteri di valutazione)

1. Nell'ambito delle attività istruttorie di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), la valutazione dei progetti di ricerca e sviluppo tramite l'attribuzione di punteggi avviene sulla base dei seguenti criteri:
 - a) *caratteristiche del soggetto proponente*, valutato sulla base dei seguenti elementi:
 1. **capacità tecnico-organizzativa**: capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade, con particolare riferimento alla presenza di personale qualificato, di strutture interne dedicate all'attività di ricerca e sviluppo, alle tipologie e alla numerosità dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nei tre anni precedenti la presentazione



della domanda di agevolazione e all'ammontare delle spese di ricerca e sviluppo sostenute nello stesso periodo;

2. **qualità delle collaborazioni:** da valutare sulla base delle collaborazioni con Organismi di ricerca, sia in qualità di co-proponenti che in qualità di fornitori di servizi di consulenza; la valutazione è svolta con particolare riferimento alle competenze e alle esperienze specifiche degli Organismi di ricerca rispetto alle tecnologie al cui sviluppo è finalizzato il progetto presentato, all'attinenza delle attività previste a carico degli Organismi di ricerca nell'ambito della ricerca industriale ovvero nell'ambito dello sviluppo sperimentale, nonché alla misura in cui le attività degli Organismi di ricerca risultano necessarie per l'effettiva realizzazione del progetto. Nel caso in cui l'Organismo di ricerca sia coinvolto come fornitore di servizi di consulenza sono considerate solo le collaborazioni con costi ammissibili di domanda almeno pari al dieci per cento del costo ammissibile di domanda del progetto;
3. **solidità economico-finanziaria:** da valutare, con riferimento agli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, sulla base dei seguenti indicatori:
 - I) copertura finanziaria delle immobilizzazioni: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra la somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo di ciascun rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue:
 - il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Patrimonio netto";
 - il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo della voce D del Passivo "Debiti";
 - il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell'Attivo "Immobilizzazioni";
 - II) indipendenza finanziaria: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra i mezzi propri e il totale del passivo relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue:
 - il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Patrimonio netto";
 - il valore relativo al Passivo è quello del totale del "Passivo";
 - III) incidenza degli oneri finanziari sul fatturato: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra gli oneri finanziari e il fatturato relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:
 - il valore degli oneri finanziari è quello della voce C.17 "Interessi e altri oneri finanziari";



- il valore del fatturato è quello del totale della voce A “Valore della produzione”;

IV) incidenza gestione caratteristica sul fatturato: tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra il margine operativo lordo e il fatturato relativi ai due esercizi contabili. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile, come segue:

- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come differenza tra il valore del totale della voce A “Valore della produzione” e le seguenti voci:
 - Voce B.6 “Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”;
 - Voce B.7 “Costo della produzione per servizi”;
 - Voce B.8 “Costo della produzione per godimento di beni di terzi”;
 - Voce B.9 “Costo della produzione per il personale”;
 - Voce B.11 “Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”;
 - Voce B.14 “Costo della produzione per oneri diversi di gestione”;
- il valore del fatturato è quello del totale della voce A “Valore della produzione”;

b) *qualità della proposta progettuale*, valutata sulla base dei seguenti elementi:

1. **eccellenza**: tale elemento è valutato con riferimento alla chiarezza e pertinenza degli obiettivi presentati. Viene valutata la solidità dell’idea proposta e il grado di credibilità della metodologia proposta per il raggiungimento dell’obiettivo finale. In particolare, viene posta attenzione al potenziale delle applicazioni e alla misura di quanto le soluzioni proposte vadano oltre lo stato dell’arte attuale della tecnologia oggetto del bando transnazionale;
2. **qualità ed efficienza dei risultati attesi**: tale elemento è valutato sulla base dell’appropriatezza delle strutture utilizzate e delle procedure riguardanti la gestione dei rischi e delle innovazioni introdotte dal progetto proposto;

c) *impatto del progetto*, valutato sulla base delle risultanze istruttorie acquisite dagli enti finanziatori, effettuata sulla base della graduatoria scientifica e dei fondi disponibili, e riguardante i seguenti elementi:

1. **interesse industriale e potenzialità di sviluppo**: tale elemento è valutato con riguardo all’interesse industriale all’esecuzione del progetto, con particolare riferimento alla capacità del progetto di generare soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare i bisogni esistenti e/o di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l’impresa opera ed alla capacità di raggiungere gli impatti previsti dai programmi di lavoro previsti dal bando transnazionale congiunto di riferimento ed eventuali impatti sostanziali non menzionati che rafforzerebbero la capacità di innovazione. Viene, inoltre, valutata la capacità di generare un miglioramento dell’impatto ambientale e sociale e di essere efficace nello sfruttamento e la disseminazione dei risultati del progetto.



2. Ai fini del calcolo degli indicatori relativi all'elemento di valutazione "solidità economico- finanziaria" di cui al comma 1, i dati contabili e le informazioni per ciascun soggetto proponente, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono desunti dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai dati contabili (Allegato 7), allegata alla domanda di agevolazioni finanziarie. I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data ed ai relativi bilanci redatti secondo la IV Direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali. Nel caso in cui il soggetto proponente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni degli ultimi due esercizi i cui bilanci consolidati risultano approvati alla suddetta data. Nel caso in cui il soggetto proponente faccia riferimento ai bilanci consolidati di una delle società che ne detiene alla data di presentazione della domanda di agevolazioni una quota non inferiore al venti per cento del proprio capitale sociale, il soggetto proponente è tenuto a presentare una specifica lettera di patronage con la quale la società che detiene la predetta quota di capitale sociale assume l'impegno alla regolare esecuzione dell'iniziativa proposta nonché l'impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore del soggetto proponente ed eventualmente revocate per una o più delle cause previste dalla normativa, comprensive degli eventuali interessi. In tali ultimi casi, non è ammessa una soluzione che assuma i dati contabili e le informazioni del soggetto proponente per un esercizio e quelli del bilancio consolidato per l'altro esercizio.
3. In relazione a ciascuno dei criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), i soggetti competenti procedono ad attribuire un punteggio secondo quanto previsto nella tabella riportata nell'allegato n. 6, arrotondato all'intero inferiore, qualora la prima cifra decimale sia inferiore a 5, ovvero all'intero superiore, qualora la prima cifra decimale sia pari o superiore a 5.
4. I punteggi relativi ai criteri di cui al comma 1, lettera b) e lettera c) sono attribuiti tenuto conto delle risultanze istruttorie acquisite dagli enti finanziatori, effettuata sulla base della graduatoria scientifica e dei fondi disponibili. Nel caso di progetti congiunti, il punteggio relativo al criterio di cui al comma 1, lettera a), è ricavato come media di quelli riferiti a ciascuno dei soggetti proponenti ponderata in relazione all'ammontare dei costi ammissibili di domanda a carico di ciascuno di essi rispetto a quelli complessivi del progetto. Nel caso di Organismi di ricerca, la valutazione delle "caratteristiche del soggetto proponente" di cui al comma 1, lettera a), viene effettuata limitatamente alla "capacità tecnico-organizzativa" di cui al numero 1, dello stesso comma 1, lettera a); pertanto, in presenza di tali soggetti co-proponenti, il punteggio relativo agli elementi di valutazione "qualità delle collaborazioni" e "solidità economico-finanziaria" di cui, rispettivamente, al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), è calcolato come media dei punteggi relativi ai soggetti proponenti diversi dagli Organismi di ricerca ponderata in relazione all'ammontare dei costi ammissibili di domanda a carico di ciascuno di essi rispetto a quelli complessivi del progetto al netto dei costi sostenuti dagli Organismi di ricerca.
5. La verifica della condizione minima di ammissibilità istruttoria è positiva qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sia almeno pari, rispettivamente, a 20, 20 e 13;



- b) il punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, sia almeno pari a 70 punti.

Art. 5. (Adempimenti connessi alla concessione delle agevolazioni)

1. Il soggetto proponente, ricevuta la comunicazione degli esiti positivi dell'attività istruttoria di cui all'articolo 3 comma 5, deve presentare, pena il rigetto della domanda di agevolazioni, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa la seguente documentazione, qualora non già prodotta ed in corso di validità:
 - a) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione;
 - c) nel caso di progetti congiunti, accordo di partenariato, contratto di rete o altra forma associativa ammessa, sottoscritto dai partner italiani nella forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata ove non presentato unitamente alla domanda di agevolazioni finanziarie e contenente il mandato conferito alla capofila;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assenza di conflitto di interessi (allegato 11);
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al titolare effettivo (allegato 13);
2. Il *Ministero*, entro 30 giorni dalla presentazione da parte del soggetto proponente della documentazione di cui al comma 1, fatti salvi i termini previsti dall'articolo 92 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni in merito al rilascio delle informazioni antimafia, procede alla registrazione delle agevolazioni sul Registro nazionale degli aiuti di Stato e all'adozione del decreto di concessione contenente l'indicazione delle spese e dei costi ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni a carico del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto nonché le condizioni di revoca, e lo trasmette al soggetto beneficiario ovvero esclusivamente al soggetto capofila nel caso di progetti congiunti. Il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila provvede, entro dieci giorni dalla ricezione del decreto di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, a restituire al *Ministero* il decreto debitamente sottoscritto per accettazione. Nel caso di progetti congiunti il decreto di concessione deve essere sottoscritto da tutti i soggetti proponenti. Nel caso in cui il soggetto interessato, al fine del rispetto del requisito di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), del *Decreto Ministeriale*, abbia utilizzato i dati contabili e le informazioni degli ultimi due bilanci consolidati dell'impresa controllante, il decreto di concessione è sottoscritto anche dal legale rappresentante della stessa impresa controllante a titolo di assunzione dell'impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore del soggetto proponente ed eventualmente revocate per una o più delle cause previste dalla normativa, comprensive degli eventuali interessi. In tale ultima ipotesi, l'indicazione di cui al comma 1, lettera b), deve essere riferita anche al legale rappresentante dell'impresa controllante.
3. Il soggetto beneficiario, ovvero il soggetto capofila nel caso di progetti congiunti, è tenuto ad avviare il progetto, con durata complessiva non superiore a 36 mesi, successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente



vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al *Ministero*, entro 30 giorni dalla stessa data di avvio tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata dgiai.div06@pec.mimit.gov.it, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 6. (Erogazione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono erogate dal *Soggetto Gestore* sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non più di 5 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto. Gli stati di avanzamento, ad eccezione di quanto previsto per la richiesta relativa alla prima erogazione e all'ultimo stato di avanzamento, rispettivamente, al comma 4, e al comma 6, devono essere relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all'adozione del decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività.
2. Il semestre in relazione al quale può essere effettuata la rendicontazione della singola spesa o del singolo costo viene individuato con riferimento alla data in cui la spesa o il costo è sostenuto per cassa, ad eccezione di quanto previsto al comma 6.
3. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti nel periodo temporale di cui al comma 1, consistente in fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente ad eccezione delle spese generali, ivi comprese le spese per comunicazione e disseminazione dei risultati, calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall'articolo 20 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e dall'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 695/2021, in linea con quanto previsto dall'articolo 53, par. 3, lett. c), del Regolamento (UE) n. 1060/2021, come richiamato dall'articolo 10, comma 4, del Decreto-Legge 121/2021. I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono. Le spese e i costi effettivamente sostenuti devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, ad eccezione delle categorie di spesa per le quali sono applicate le opzioni di costo semplificate ai sensi del Regolamento (UE) 1060/2021, come individuate dall'articolo 12, comma 1, del *Decreto Ministeriale*. Il CUP, associato al progetto finanziato, deve essere inserito su tutti i documenti amministrativi e contabili. I criteri per la determinazione dei costi e le disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione sono contenuti nell'allegato 12 al presente decreto.
4. La prima erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 9, entro diciotto mesi dalla data del decreto di concessione e può riguardare, indipendentemente dalla cadenza semestrale, anche il periodo temporale che va dall'avvio del progetto fino alla data del decreto di concessione. L'eventuale richiesta di erogazione per anticipazione di cui al comma 5 non è considerata utile ai fini del rispetto del predetto termine ultimo di diciotto mesi dalla data del decreto di concessione previsto per la presentazione della prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento.
5. Salvo diverse e successive disposizioni, la prima erogazione può essere prevista nei casi applicabili a titolo di anticipazione nel limite massimo del 30 per cento del totale delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa richiesta del soggetto beneficiario e presentazione, nel caso delle imprese beneficiarie, di garanzia



fidejussoria o assicurativa che deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del *Ministero*, di importo pari alla somma da erogare. I beneficiari che non avanzino richiesta di anticipo saranno pagati dopo la presentazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

6. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al *Ministero*, entro 3 mesi dalla data di ultimazione, la relativa richiesta corredata di una relazione tecnica finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti. Tale richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento può riguardare un periodo temporale diverso da un semestre e deve essere presentata entro il predetto limite, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 9. Il pagamento delle spese o dei costi sostenuti nell'ultimo stato di avanzamento può essere effettuato anche nei 3 mesi successivi alla data di ultimazione del progetto, ma, comunque, prima della richiesta di erogazione.
7. L'ammontare complessivo delle erogazioni, effettuate a stato avanzamento lavori ovvero a titolo di anticipazione, non può superare il 90 per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10 per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall'ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, ovvero dall'anticipazione, viene erogato a saldo, secondo quanto disposto al comma 9 del presente articolo.
8. Gli schemi per la presentazione delle richieste di erogazione di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 unitamente alla ulteriore documentazione da allegare, sono resi disponibili alla seguente pagina (<https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/calcolo-ad-alte-prestazioni-euro-hpc>) nella cartella "*Allegati per la rendicontazione*".
9. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro sessanta giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo che è disposta entro sei mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa, al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 8, comma 3, e degli accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto e l'adozione del decreto di concessione definitivo di cui all'articolo 8, comma 5.
10. Entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il *Ministero*, anche tramite il *Soggetto gestore*, provvede a:
 - a) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati rendicontati secondo quanto previsto dal presente articolo;
 - b) verificare la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità delle spese e dei costi rendicontati;
 - c) verificare il rispetto del *principio DNSH* ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852;
 - d) verificare la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (Comunicazione della Commissione Europea 2021/C58/01);
 - e) verificare il rispetto dei principi generali di tagging climatico e digitale, ove applicabile;
 - f) verificare il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 13, comma 4, del *Decreto Ministeriale*;
 - g) verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;
 - h) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83/2012 e s.m.i.;



- i) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- j) verificare il rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'erogabilità delle risorse pubbliche;
- k) calcolare le agevolazioni spettanti;
- l) effettuare una verifica tecnica intermedia ed una verifica finale secondo quanto previsto all'articolo 8;
- m) in caso di esito positivo delle verifiche, acquisite anche le risultanze della valutazione del panel di esperti, erogare le quote di agevolazioni, come determinate ai sensi del presente articolo;
- n) verificare il corretto andamento delle attività nonché l'avanzamento del progetto, dall'esame della documentazione tecnica prevista a corredo della richiesta e sulla base del rapporto tecnico presentato dal soggetto beneficiario;
- o) verificare il permanere delle condizioni di ammissibilità accertate per gli aspetti di valutazione e verifica tecnico-scientifica;
- p) verificare il rispetto della sana gestione finanziaria da parte del soggetto beneficiario;
- q) verificare l'avvenuta attuazione dei controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente a carico del soggetto beneficiario;
- r) verificare il rispetto degli adempimenti in tema di comunicazione;
- s) verificare la corretta registrazione dei dati di attuazione sul sistema informativo adottato dal *Ministero*, ovvero dal *Soggetto gestore*.

Le verifiche di cui ai punti c), d), ed e) verranno condotte in funzione del regime valutativo applicabile tenendo conto, laddove effettivamente pertinenti in funzione dei settori di attività e della tipologia di investimenti realizzati, delle indicazioni contenute nella scheda 26 e relativa appendice della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, come modificata dalla Circolare 14 maggio 2024, n. 22 – Scheda 26, e della relativa appendice, come previsto dalla *Circolare Direttoriale*.

11. Qualora nel corso di svolgimento delle verifiche istruttorie propedeutiche all'erogazione di cui al comma 10 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il *Ministero* può, anche tramite il *Soggetto gestore*, richiederli al soggetto beneficiario mediante una comunicazione scritta, una sola volta durante lo svolgimento delle verifiche di cui al comma 10 con un termine non prorogabile per la presentazione degli elementi richiesti non superiore a 20 giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i predetti termini, la richiesta di erogazioni è valutata sulla base degli elementi disponibili con lo stralcio delle spese non adeguatamente rendicontate.

Art. 7. (Variazioni progettuali)

1. Tutte le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate anche al *Ministero* ed al *Soggetto gestore*, oltre che al partenariato, con una argomentata relazione corredata di idonea



documentazione e devono essere autorizzate sia dal partenariato che dal *Ministero*.

2. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto, il soggetto proponente o beneficiario (il capofila, nel caso di progetti congiunti) deve darne tempestiva comunicazione tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata dgiai.div06@pec.mimit.gov.it, con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione, al *Ministero* che procede, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, alle opportune verifiche e valutazioni, secondo le disposizioni contenute nella Circolare 14 maggio 2018, n. 1447 del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*, al fine dell'espressione dell'eventuale assenso alla prosecuzione dell'iter agevolativo, ovvero alla decadenza della domanda di agevolazioni o alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse.
3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le proposte di variazione riguardanti gli obiettivi del progetto, non siano state assentite dal *Ministero*, è sospesa l'erogazione delle agevolazioni.
4. Tutte le variazioni diverse da quelle indicate ai commi 2 e 3, compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal *Ministero* anche tramite il *Soggetto gestore* che, in caso di approvazione, informa il soggetto beneficiario entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, procedendo alla normale prosecuzione dell'iter agevolativo.
5. Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali all'intervento oggetto della proposta ammessa al finanziamento.
6. Parimenti, non sono ammesse eventuali variazioni della tempistica di realizzazione dell'intervento oggetto della proposta ammessa al finanziamento, tali da comportare il mancato conseguimento dei target del Fondo nazionale complementare al PNRR associati alla misura.
7. Non sono, infine, ammesse eventuali variazioni che comportino il mancato rispetto dei principi e gli obblighi specifici relativamente al *principio DNSH* e, ove applicabili, del tagging climatico e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Art. 8. (Verifica intermedia e verifica finale)

1. Indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento lavori, il *Ministero*, anche tramite il *Soggetto gestore*, effettua una verifica intermedia in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo, a metà del periodo di realizzazione previsto, calcolato a partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del presente decreto. Tale verifica è indirizzata a valutare:
 - a) il rispetto agli obiettivi realizzativi individuati nel piano di sviluppo;
 - b) lo stato di svolgimento del progetto;
 - c) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità dichiarati all'atto di presentazione della domanda di finanziamento con particolare riguardo a quanto specificato all'articolo 11, comma 1, lettere b), c), d) del *Decreto Ministeriale*;



- d) le eventuali criticità tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attività previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto.

Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo, il *Ministero* procede con la revoca delle agevolazioni.

2. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica intermedia di cui al comma 1 del presente articolo, con un adeguato supporto da parte del soggetto beneficiario ed in termini coerenti con la predetta disposizione, il soggetto beneficiario stesso è tenuto a trasmettere una relazione sullo stato di attuazione del progetto a metà della durata del regime. Tale relazione deve contenere i dati e le informazioni riportati nello schema di allegato che sarà reso disponibile alla pagina (<https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/calcolo-ad-alte-prestazioni-euro-hpc>) nella cartella “*Allegati per la rendicontazione*”.
3. Il *Ministero*, tramite il *Soggetto gestore*, entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell’ultimo stato di avanzamento lavori e prima dell’erogazione corrispondente, effettua una verifica finale volta ad accertare l’effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti, l’avanzamento degli indicatori di realizzazione, e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito a tale verifica finale, il *Soggetto gestore* redige una relazione tecnica che si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato.
4. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica finale di cui al comma 3, il soggetto beneficiario si obbliga a fornire in merito all’attuazione della misura al termine del regime e deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate. In particolare, in aggiunta a quella già prodotta negli stati di avanzamento lavori intermedi, il soggetto beneficiario deve rendere disponibile l’ulteriore documentazione relativa al personale che ha svolto attività nell’ambito del progetto (libro unico del lavoro, buste paga, registro presenze aziendale, documentazione attestante il pagamento di ritenute e oneri fiscali/previdenziali), alle attrezzature (registro beni ammortizzabili o, in alternativa, libro degli inventari libro giornale riportanti le opportune annotazioni), insieme alle evidenze contabili di tutte le spese sostenute (libro IVA, libro giornale). Il soggetto beneficiario è tenuto comunque a rendere disponibile ulteriore documentazione, se necessaria ad effettuare opportuni approfondimenti. Il soggetto beneficiario deve, inoltre, rendere disponibile la documentazione tecnica di progetto utile a dimostrare l’effettiva realizzazione delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.
5. Il *Ministero*, ai fini dell’adozione del decreto di concessione definitivo delle agevolazioni e dell’erogazione del saldo delle agevolazioni spettanti, dispone accertamenti sull’avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico (ora Ministro delle Imprese e del Made in Italy) 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 settembre 2008, n. 212.

Art. 9. (Revoche)

1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del *Ministero*, adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate dal *Soggetto gestore*, in caso di:
 - a) verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all’ammissione del beneficio;



- b) fallimento del soggetto beneficiario (ovvero di uno o più dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto) ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo;
 - c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
 - d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
 - e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'articolo 5, comma 3 del presente decreto;
 - f) mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione;
 - g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera i) del *Decreto Ministeriale*, per la realizzazione del progetto;
 - h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;
 - i) cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto, ovvero rilocalizzazione di tale attività al di fuori del territorio di competenza del presente intervento agevolativo, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero tre anni nel caso di piccola e media impresa;
 - j) accertamento della violazione del *principio DNSH*;
 - k) accertamento di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo"), doppio finanziamento;
 - l) intervento di un'*operazione di delocalizzazione* di cui all'articolo 16, comma 1, del *Codice degli incentivi*;
 - m) accertamento di uno dei motivi di esclusione, ove applicabili, previsti dall'articolo 9, fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 18, comma 4, lettera a), del *Codice degli incentivi*, nel caso di DURC irregolare;
 - n) rinuncia alle agevolazioni da parte del beneficiario;
 - o) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione.
2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), j), k), i), l), m) e n), la revoca delle agevolazioni è totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'articolo 17 del *Codice degli incentivi*.
3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettera o), la revoca delle agevolazioni è parziale o totale a seconda della fattispecie riscontrata.
4. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il *Ministero* valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a due anni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata



relazione e di idonea documentazione, è presentata al *Ministero* che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione in ordine alla revoca delle agevolazioni, ovvero in ordine alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo.

5. Il *Ministero* si riserva di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero tre anni nel caso di piccola e media impresa, il soggetto beneficiario riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati.

Art. 10. (Indicatori di impatto, valori-obiettivo, monitoraggio e obblighi dei soggetti beneficiari)

1. Gli impatti attesi dell'intervento agevolativo sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati nella tabella riportata nell'allegato n. 8 del presente decreto.
2. Gli indicatori e i relativi valori-obiettivo di cui al comma 1 possono essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalità di realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati.
3. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere, utilizzando gli appositi allegati pubblicati sul sito (<https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/calcolo-ad-alte-prestazioni-euro-hpc>), con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le seguenti informazioni:
 - a) dati di bilancio inerenti alle spese di ricerca e sviluppo, al fatturato, con specifica indicazione della parte relativa al settore produttivo oggetto della ricerca, ed ai costi connessi al processo produttivo per la quantificazione dell'efficientamento dello stesso a seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
 - b) dati inerenti al personale qualificato, ossia il personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell'impresa proponente in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di lauree ad esso equipollenti ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, laurea specialistica o magistrale) in discipline di ambito tecnico o scientifico come individuate nell'allegato n. 2 del Decreto-Legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti a:
 - a) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale;
 - b) garantire l'utilizzo di un apposito conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti e l'adozione di un'apposita codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
 - c) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della



corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento;

- d) garantire il rispetto del *principio DNSH*, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 secondo quanto disposto, per l'ammissibilità dei progetti, dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto, nonché il rispetto del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi generali;
- e) presentare, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative;
- f) presentare, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto, nel rispetto delle tempistiche stabilite e delle richieste del *Ministero*;
- g) rispettare tutte le modalità attuative indicate dal *Ministero*, anche ai fini del rispetto dei vincoli e delle procedure previsti in ragione delle fonti finanziarie utilizzate per la concessione delle agevolazioni;
- h) assicurare il rispetto degli obblighi e delle condizioni funzionali al conseguimento degli obiettivi della misura di finanziamento, in coerenza con le fonti finanziarie utilizzate per la concessione delle agevolazioni, nonché fornire al *Ministero*, su richiesta, le informazioni e la documentazione necessarie;
- i) garantire la piena attuazione dei progetti così come illustrati nella scheda progetto, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre al *Ministero*, per il tramite del *Soggetto gestore*, le eventuali modifiche al progetto;
- j) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal *Ministero*, nonché da competenti organismi statali o comunitari competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni, mettendo a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi alle agevolazioni;
- k) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità disposte dal *Ministero*;
- l) rispettare l'obbligo di indicazione del *CUP* su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa alle sovvenzioni di cui al presente decreto;
- m) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informati il *Ministero* e il *Soggetto gestore* sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione;
- n) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal *Ministero*;
- o) conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa



tracciabilità delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136;

- p) adottare il sistema informatico utilizzato dal *Ministero*, ovvero dal *Soggetto gestore*, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit;
- q) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- r) rispettare i requisiti e le soglie previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (c.d. GBER), dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 (c.d. nuovo regolamento sugli aiuti "*de minimis*") e dalla normativa in materia di Aiuti di Stato applicabile;
- s) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal *Ministero*;
- t) autorizzare espressamente la Commissione europea, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- u) non svolgere attività lavorativa o professionale presso i medesimi soggetti privati nei confronti dei quali si sono esercitati poteri autoritativi o negoziali per conto di una pubblica amministrazione nei tre anni precedenti, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- v) rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventivi di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte dell'Amministrazione responsabile.

Art. 11. (Trattamento dei dati personali)

1. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti in fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet del *Ministero* (Allegato 11).

Art. 12. (Disposizioni finali)

1. In ottemperanza all'articolo 7 della Legge 11 novembre 2011 n. 180, nell'allegato n. 9 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.
2. Il *Ministero* si avvale del *Soggetto gestore* per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e dei controlli di cui all'articolo 14, comma 1, del *Decreto Ministeriale* come indicati dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 del presente decreto. Per adempimenti tecnici, il *Ministero* può altresì avvalersi dei competenti esperti in innovazione tecnologica iscritti all'albo istituito con Decreto del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 luglio 2006, n. 153, e rinnovato con Decreto Ministeriale 7 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 dicembre 2015, n. 282.



3. Ai sensi dell'articolo 18-ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica www.incentivi.gov.it sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa istituita con il presente provvedimento.
4. Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, risoluzione, interpretazione e/o esecuzione del presente atto, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe BRONZINO



Giuseppe
Bronzino
MISE
/80230390587
04.08.2026
08:20:17
GMT+00:00

IL DIRETTORE GENERALE

Donatella PROTO



DONATELLA
PROTO
MISE
/80230390587
03.08.2026
23:51:53
GMT+02:00